

COMMISSIONE XII

AFFARI SOCIALI

28.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 28 FEBBRAIO 1990

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIORGIO BOGI

INDICE

	PAG.		PAG.
Sostituzioni:		Brunetto Arnaldo, <i>Relatore</i>	3, 7
Bogi Giorgio, <i>Presidente</i>	2	Del Donno Olindo	6
Proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione):		Garavaglia Mariapia, <i>Sottosegretario di Stato per la sanità</i>	7
Ceci ed altri: Disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati (<i>Approvata dalla XII Commissione permanente della Camera e modificata, in un testo unificato, dalla XII Commissione permanente del Senato</i>) (757-B)	2	Piccirillo Giovanni	6
Bogi Giorgio, <i>Presidente</i>	2	Renzulli Gabriele	6
Votazione nominale:		Saretta Giuseppe	5
Bogi Giorgio, <i>Presidente</i>	2	Tagliabue Gianfranco	4
Votazione nominale:		Votazione nominale:	
Bogi Giorgio, <i>Presidente</i>	2	Bogi Giorgio, <i>Presidente</i>	8
Proposta di legge (Discussione e approvazione):		Disegno di legge (Rinvio del seguito della discussione):	
Senatori Ventre ed altri: Norma transitoria in materia di gestione delle farmacie urbane (<i>Approvata dal Senato</i>) (3680)	3	Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS (4314)	8
Bogi Giorgio, <i>Presidente</i>	3, 7	Bogi Giorgio, <i>Presidente</i>	8

La seduta comincia alle 11.

LUIGI RINALDI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. *(È approvato).*

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del regolamento, i deputati Borra, Cobellis, Fronza Crepaz, Gregorelli, Latteri, Nenna D'Antonio e Puja sono sostituiti, rispettivamente, dai deputati Meleleo, Frasson, Zambon, Bruni Francesco, Garavaglia, Torchio e Pellizzari.

Seguito della discussione della proposta di legge Ceci ed altri: Disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati (Approvata dalla XII Commissione permanente della Camera e modificata in un testo unificato dalla XII Commissione permanente del Senato) (757-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Ceci ed altri « Disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati », già approvata dalla XII Commissione permanente della Camera nella seduta del 18 maggio 1988 e modificata, in un testo unificato, dalla XII Commissione permanente del Senato, nella seduta pomeridiana del 9 novembre 1989.

Ricordo che nella seduta del 21 febbraio 1990 la Commissione approvò tutti gli articoli del provvedimento, con l'eccezione dell'articolo 3, al quale erano stati presentati quattro emendamenti, che furono accolti in linea di principio e trasmessi alla I Commissione affari costituzionali per il prescritto parere.

Comunico che, in data 27 febbraio 1990, la I Commissione affari costituzionali ha deliberato di esprimere parere favorevole su tali emendamenti.

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 3.1.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 3. 2.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 3. 3.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 3. 4.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 3, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

La proposta di legge sarà subito votata per appello nominale.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale sulla proposta di legge n. 757-B, esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge Ceci ed altri: « Disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati » (Approvata dalla XII Commissione permanente della Camera e modificata, in un testo unificato, dalla XII Commissione permanente del Senato) (757-B):

Presenti e Votanti	31
Maggioranza	16
Hanno votato sì	31
Hanno votato no	0

(La Commissione approva).

Hanno votato sì:

Armellin, Augello, Bassi Montanari, Benedikter, Benevelli, Bernasconi, Bogi, Brescia, Brunetto, Bruni Francesco, Castagnetti, Colombini, Del Donno, Dignani Grimaldi, Frasson, Garavaglia, Mainardi Fava, Meleleo, Montanari Fornari, Pellizzari, Perani, Perinei, Piccirillo, Poggiolini, Renzulli, Rinaldi, Rivera, Saretta, Tagliabue, Torchio e Zambon.

Discussione della proposta di legge senatori Ventre ed altri: Norma transitoria in materia di gestione delle farmacie urbane (Approvata dal Senato) (3680).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Ventre, Ferrara Pietro, Patriarca, Pinto, Tagliamonte, Condorelli, De Cinque, Mazzola, Carta e Salerno: « Norma transitoria in materia di gestione delle farmacie urbane », già approvata dal Senato nella seduta del 28 febbraio 1989.

Comunico che la I Commissione affari costituzionali, in data 31 gennaio 1990, ha deliberato di esprimere parere favorevole.

L'onorevole Brunetto ha facoltà di svolgere la relazione.

ARLANDO BRUNETTO, *Relatore*. La proposta di legge: « Norma transitoria in materia di gestione delle farmacie urbane » tende a superare una sperequazione che si è determinata con l'approvazione della legge 22 dicembre 1984, n. 892, avente per oggetto « Norme concernenti la gestione in via provvisoria di farmacie rurali e modificazioni delle leggi 2 aprile 1968, n. 475, e 28 febbraio 1981, n. 34 ».

Com'è noto, l'assegnazione della titolarità delle farmacie (per le quali vige ancora la distinzione tra urbane e rurali) avviene, secondo la legislazione vigente che ha come punto di partenza il testo unico sulle leggi sanitarie del 1934 ed il successivo regolamento del 1938, mediante concorso provinciale per titoli ed esami fra i cittadini iscritti nell'albo professionale dei farmacisti.

La mancata effettuazione dei concorsi in diverse regioni determinò, soprattutto in passato, il fenomeno della « gestione precaria » prolungata per anni, sanata una prima volta con la legge 28 febbraio 1981, n. 34.

Con la successiva legge 22 dicembre 1984, n. 892, fu riconosciuto, ai farmacisti che gestivano da almeno tre anni una farmacia rurale in via provvisoria, il diritto a conseguire la titolarità della farmacia stessa, precisandone condizioni e modalità.

Rimasero escluse dal beneficio le farmacie urbane e si venne perciò a determinare una disparità di trattamento che fu evidenziata già in sede di approvazione della legge, in seconda lettura, da parte della Camera dei deputati. In quella sede, infatti, fu approvato da tutti (favorevole il Governo) un ordine del giorno con il quale la stessa Camera si impegnava a dare soluzione con un successivo provvedimento anche al problema delle farmacie urbane.

La questione riemerse in sede di approvazione da parte della Camera del progetto di legge sul personale precario delle unità sanitarie locali. In quella occasione, veniva introdotto un emendamento con il quale si provvedeva *una tantum* a sanare le gestioni precarie delle

farmacie. L'emendamento fu successivamente bocciato dal Senato; si disse, infatti, che l'argomento era eterogeneo rispetto al complesso di norme riguardanti solo personale dipendente, con rapporto di impiego con le unità sanitarie locali.

Dal Senato è stata trasmessa la proposta della norma transitoria in esame, norma che ormai potrà riguardare un numero esiguo di farmacie, alle quali è doveroso tuttavia consentire di operare in condizioni di tranquillità e sicurezza, atteso che la responsabilità della mancata regolarizzazione definitiva delle posizioni è ascritta esclusivamente alla mancata indizione dei concorsi relativi.

Il testo-base del provvedimento, d'iniziativa di un gruppo di senatori (primo firmatario il senatore Ventre), era composto di un solo articolo, con un solo comma, secondo cui le norme di cui alla legge 22 dicembre 1984, n. 892, si sarebbero applicate per una sola volta alle farmacie urbane, purché il periodo di gestione provvisoria fosse di almeno cinque anni alla data di entrata in vigore della presente legge. Durante l'esame al Senato emerse la preoccupazione che potesse ripetersi per il futuro la situazione alla quale si intende ora porre rimedio, per cui fu presentato ed approvato un emendamento aggiuntivo con il quale si stabiliva l'obbligatorietà del ricorso alle graduatorie concorsuali per ricoprire i posti che si rendessero disponibili dopo l'applicazione del provvedimento in esame.

Lo stesso Senato fissò un limite minimo di tre anni di gestione precaria per avere diritto alla titolarità, con una anzianità professionale di almeno cinque anni.

Ritengo che il provvedimento proposto, semplice e contenuto, meriti di essere approvato nella formulazione trasmessa dal Senato. Esso costituisce un atto di equità verso quei farmacisti che si trovano in condizioni non solo di precarietà per le ricordate ragioni, ma anche di disparità nei confronti di coloro che già hanno beneficiato della sanatoria, per fattispecie uguali.

Il provvedimento in esame rappresenta anche, in forza del comma 2, una salvaguardia per il futuro: l'obbligo del ricorso alle graduatorie, anche secondo la motivazione espressa dal senatore Melotto nell'altro ramo del Parlamento, ha pure lo scopo di evitare che l'assegnazione delle farmacie consegua semplicemente a transazioni di natura esclusivamente commerciale.

Rispetto ad esigenze e situazioni emerse ultimamente, delle quali sono a conoscenza, ritengo, sulla base di contatti avuti con vari deputati, che un provvedimento di risistemazione del settore potrà soddisfare le legittime aspettative dei soggetti interessati.

Rilevo, infine, che la proposta di legge non comporta alcuna spesa e che, quindi, non è necessario alcun tipo di copertura finanziaria.

GIANFRANCO TAGLIABUE. Signor presidente, onorevoli colleghi, la proposta di legge recante « Norma transitoria in materia di gestione delle farmacie urbane », è fonte di non scarse preoccupazioni, che ci fanno accostare ad essa con estrema attenzione. Crediamo sia utile riflettere sul fatto che ci troviamo di fronte, sostanzialmente, all'ennesima disciplina di sanatoria, anche se riguardante poche situazioni che, oltretutto, offrono in qualche misura giustificazioni oggettive. Questo dato di fatto, tuttavia, non può farci sfuggire che con questa legge vengono operate deroghe al sistema dei concorsi.

Svolgo le presenti osservazioni con il massimo grado di franchezza e di chiarezza e con l'intento di ottenere un impegno preciso per il futuro, affinché non ci si trovi ulteriormente a legiferare su misure di sanatoria in materia. Chiediamo questo allo stesso relatore, in modo che risulti chiara la volontà dei gruppi parlamentari di affrontare, se necessario, più compiutamente tutta la materia riguardante la legislazione sulle farmacie. In tale senso, vogliamo riconfermare con nettezza la validità del momento legislativo generale e la stessa salvaguardia delle competenze regionali in materia.

Detto questo, non possiamo ignorare né sottacere che le regioni hanno incontrato e continuano ad incontrare non poche difficoltà nel rapido espletamento dei concorsi; è proprio in forza di questi problemi che nasce lo stato di malumore e di disagio nella categoria dei farmacisti. Il dibattito svoltosi nell'altro ramo del Parlamento ha evidenziato una serie di elementi di preoccupazione che hanno trovato una risposta nel testo giunto al nostro esame, che — come si rileva nel comma 2 dell'articolo unico — tende a tranquillizzare tutti circa la possibilità di trovarsi nuovamente, nel futuro, in presenza di analoghi provvedimenti di sanatoria riguardanti la gestione provvisoria delle farmacie rurali ed urbane. In tale senso, mi sembra di individuare una risposta alle preoccupazioni manifestatesi anche negli ultimi mesi all'interno della categoria dei farmacisti. Infatti, un attento esame della disciplina in discussione dovrebbe sufficientemente tranquillizzare circa la natura effettivamente transitoria di questa normativa, che non nasconde alcun elemento poco chiaro al suo interno. È questo, almeno, l'intento che ci porta a sciogliere in termini non ostativi ogni riserva circa l'approvazione del provvedimento in esame. In altre parole, anche in questa circostanza siamo guidati dal senso di equilibrio e di responsabilità derivante dalla natura ben circostanziata, limitata e fondata della realtà oggetto della normativa.

Lungi da me il parlare di atto di giustizia o di atto dovuto, dal momento che nella IX legislatura era già stata realizzata una sanatoria riguardante la gestione provvisoria delle farmacie rurali. Non intendo richiamarmi a questo precedente perché anche allora — basti leggere gli atti di quel dibattito — tutti convennero che bisognava chiudere quella vicenda. In realtà, il nostro atteggiamento non contrario al provvedimento nasce soprattutto dalla constatazione di una serie di circostanze che non hanno permesso alle competenti regioni di espletare i concorsi, lasciando impregiudicati pochi casi di farmacie urbane a gestione provvisoria,

nei quali si è protratta una situazione di incertezza e precarietà.

Mi corre l'obbligo di chiedere al Governo — dal momento che nella seduta del 7 dicembre 1988 il sottosegretario di Stato per la sanità, senatrice Marinucci, non fornì alcuna risposta in proposito (adducendo la « mancanza di un'adeguata documentazione ») — qualche informazione in merito alla circolare ministeriale in materia di attribuzione della titolarità di farmacie; questa si configurava come difforme rispetto alle disposizioni contenute nella legge n. 892 del 1984, che portava a soluzione la questione riguardante la gestione provvisoria delle farmacie rurali, affrontando i problemi di moralizzazione del settore ed individuando parametri certi per l'attribuzione delle stesse farmacie. Una risposta in tale senso mi sembra oggi doverosa, anche per garantirci che dopo quest'ulteriore normativa transitoria nessuna circolare ministeriale possa contenere indicazioni che violino la legge in materia di farmacie urbane.

Sulla base delle considerazioni fin qui svolte, il gruppo comunista si appresta a votare favorevolmente la proposta di legge n. 684, purché essa rimanga formulata nei termini approvati dall'altro ramo del Parlamento.

GIUSEPPE SARETTA. Signor presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento al nostro esame, votato favorevolmente da tutti i gruppi rappresentati nella XII Commissione permanente del Senato, merita l'approvazione della nostra Commissione ed in particolare quella del gruppo della democrazia cristiana. Infatti, come ha giustamente ricordato l'onorevole Tagliabue, si tratta di un testo definito in un preciso ambito entro il quale operare. Esso si riferisce a poche realtà di conduzione provvisoria, per di più già in atto da molti anni. Vanno richiamati, inoltre, elementi di concreta responsabilità all'interno del comparto delle farmacie.

Da parte nostra, ci impegnamo a provvedere per il futuro ad una politica complessiva per il settore, al fine di non essere più costretti a varare provvedi-

menti di questa natura. In particolare, dovremo accelerare le procedure relative all'espletamento dei concorsi ed alla pubblicazione delle graduatorie, che costituiscono gli strumenti utili per superare le situazioni di provvisorietà ancora perduranti.

Sulla base di tali premesse, e sottolineando la chiarezza dei limiti operativi contenuti nel dettato legislativo, il gruppo della democrazia cristiana voterà a favore della proposta di legge.

OLINDO DEL DONNO. Signor presidente, onorevoli colleghi, con la legge n. 892 del 1984 fu approvata la prima sanatoria per la gestione delle farmacie rurali. Allora, espressi la mia contrarietà non tanto a quella sanatoria quanto alle conseguenze che ne sarebbero derivate, giacché le premesse erano tali da portare, in conclusione, a questo nuovo provvedimento.

Come ha detto, giustamente, l'onorevole Saretta, è necessario definire le situazioni provvisorie. Se, infatti, queste ultime non divengono definitive, si prestano facilmente ad abusi.

È vero che bisogna premiare il lavoro improbo e silenzioso di chi ha compiuto il proprio dovere nella gestione a titolo provvisorio; ma è pure vero che non bisogna lasciarlo nella palude stigia delle cose umane e che bisogna attribuirgli quella responsabilità che il grado e la dignità del comportamento tenuto esigono.

Mi auguro che questo sia l'ultimo provvedimento per la provvisorietà, che — com'è stato detto — è una caratteristica che non deve più avere luogo, almeno nella nostra Commissione.

Dichiaro pertanto che il gruppo del movimento sociale italiano-destra nazionale voterà a favore della proposta di « legge in discussione », nella speranza che la caratteristica della provvisorietà scompaia dalla nostra tradizione legislativa e che la « legge qualitativa » si affermi finalmente nella sua interezza.

Rendo grazie a quei farmacisti che lavorarono con tanto impegno ed anche con

tanto disagio tra i pericoli ai quali erano esposti per lo stato di guerra. La normalità deve avere finalmente il sopravvento e la legge deve valere *erga omnes*.

GABRIELE RENZULLI. Nell'annunciare il voto favorevole del gruppo socialista, desidero sottolineare come questo provvedimento abbia carattere provvisorio e come anche in questa materia e nel caso in specie si sia delineata la questione delle inadempienze delle regioni nell'espletamento dei concorsi.

È bene che il legislatore ed il Governo procedano ad un serio aggiornamento, che coinvolga anche i livelli istituzionali, per non trovarsi poi di fronte a veri e propri blocchi di attività, con le conseguenze che sono immaginabili.

GIOVANNI PICCIRILLO. La proposta di legge in discussione delinea con scarna ed incisiva chiarezza i propri obiettivi.

Ai farmacisti che abbiano gestito in via provvisoria per almeno tre anni una farmacia urbana ed abbiano maturato un'anzianità professionale di almeno cinque anni, prima dell'entrata in vigore del provvedimento, potrà essere riconosciuta la titolarità della farmacia. Si stabilisce, per il futuro, l'obbligo di attribuire eventuali gestioni provvisorie di farmacie, sia urbane che rurali, ai farmacisti risultati idonei nel più recente concorso per l'assegnazione di farmacie vacanti o di nuova istituzione, nel rigoroso rispetto della graduatoria.

Il provvedimento in discussione mira, inoltre, ad ovviare all'inaccettabile disparità di trattamento delineatasi con la legge n. 892 del 1984, che ha riconosciuto la titolarità ai farmacisti che gestivano in via provvisoria da almeno tre anni una farmacia rurale.

L'obbligo del ricorso alla graduatoria, previsto dalla normativa in esame, serve per evitare che si possa ricorrere a transazioni commerciali per l'assegnazione delle farmacie.

Iussum quia iustum: è il paradigma con cui l'imperativo della legge coniuga l'essere nella società civile.

Se limitata è la dimensione quantitativa dei possibili fruitori della normativa, rilevante è il profilo giuridico-morale, per due ordini di motivi: in primo luogo, perché ripara un'evidente ingiustizia perpetrata in relazione alla titolarità delle farmacie; in secondo luogo, perché disciplina l'accesso alle farmacie in gestione provvisoria, ponendo fine ad una prassi spesso solcata da casualità o da favoritismi. Opportunamente, infatti, il comma 2 dell'articolo 1 limita ai farmacisti risultati idonei nell'ultimo concorso la possibilità di accedere alla gestione provvisoria delle farmacie.

Giova ricordare che già in occasione dell'approvazione della legge n. 892 del 1984 la Camera dei deputati votò un ordine del giorno che impegnava il Governo a riconsiderare la posizione dei gestori di farmacie urbane.

Va espresso un sincero ringraziamento al Governo, qui rappresentato dal sottosegretario di Stato Mariapia Garavaglia, al relatore ed ai componenti della Commissione per l'assenso al trasferimento della proposta di legge in sede legislativa e per la volontà espressa in ordine all'approvazione del provvedimento stesso, che compie così, rapidamente, il suo processo formativo (in tempi più brevi, qui alla Camera, di quelli impiegati al Senato).

La Commissione affari sociali (titolare, in questa occasione, della funzione legislativa della Camera) ha saputo costruire con tempestiva efficacia un consenso unanime intorno ad una proposta di legge che attinge la sua forza persuasiva dalla parte della ragione e non dalla ragione di parte.

Il provvedimento che ci accingiamo a votare costituisce una piccola pietra miliare su cui è inciso un grande messaggio per le forze politiche: quello della possibilità di finalizzare utilmente — nel farsi di una legge — le diverse sensibilità culturali ed i diversi filoni di pensiero politico rappresentati in Commissione ed espressioni dell'articolato sociale.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

ARNALDO BRUNETTO, Relatore. Desidero sottolineare la convergenza di giudizi evidenziatisi sugli aspetti concernenti l'ambito ristretto, nel tempo e nel numero dei destinatari, di questo provvedimento e la necessità di effettuare un riordino sistematico della materia, per evitare il ripetersi di sanatorie.

MARIAPIA GARAVAGLIA, Sottosegretario di Stato per la sanità. Il Governo, di fronte alla conclamata unanimità dei giudizi espressi in questa sede sul provvedimento, si rimette alle valutazioni della Commissione — pur avendo avuto intenzione di presentare alcuni emendamenti che prevedessero l'attribuzione al Ministero della sanità di funzioni di controllo sulla distribuzione, sulla quantità e sull'organico dei destinatari — in considerazione dell'urgenza dell'approvazione di esso.

Quanto all'opportuna osservazione fatta dall'onorevole Tagliabue, il Governo s'impegna in questa sede a definire un comportamento che non sarà determinato da circolari, essendo anche per esso vincolante la normativa approvata dal Parlamento.

Desidero dare assicurazione a codesta Commissione circa la mia personale vigilanza affinché tale impegno sia mantenuto.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico. Ne dò lettura.

ART. 1.

1. Le norme di cui agli articoli 1, primo e terzo comma, e 3 della legge 22 dicembre 1984, n. 892, si applicano per una sola volta anche ai farmacisti che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano gestito per un periodo ininterrotto di almeno tre anni farmacie urbane e che dimostrino di possedere un'anzianità professionale di almeno cinque anni.

2. Successivamente all'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, ove

si verificassero gestioni provvisorie di farmacie urbane o rurali, le stesse devono essere attribuite a coloro che sono risultati idonei all'ultimo concorso per l'assegnazione di farmacie vacanti o di nuova istituzione, secondo l'ordine della graduatoria.

Trattandosi di articolo unico al quale non sono stati presentati emendamenti, la proposta di legge sarà subito votata per appello nominale.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale sulla proposta di legge n. 3680, esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge senatori Ventre ed altri: « Norma transitoria in materia di gestione delle farmacie urbane » (*Approvata dal Senato*) (3680):

Presenti e votanti	30
Maggioranza	16
Hanno votato sì	30
Hanno votato no	0

(La Commissione approva).

Hanno votato sì:

Armellin, Artioli, Augello, Benedikter, Benevelli, Bernasconi, Bogi, Brescia, Brunetto, Bruni Francesco, Castagnetti, Co-

lombini, Del Donno, Dignani Grimaldi, Frasson, Garavaglia, Mainardi Fava, Montanari Fornari, Pellizzari, Perani, Perinei, Piccirillo, Poggiolini, Renzulli, Rinaldi, Rivera, Saretta, Tagliabue, Torchio e Zambon.

Seguito della discussione del disegno di legge: Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS (4314).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS ».

Non essendo ancora pervenuti i prescritti pareri di tutte le Commissioni alle quali il testo del provvedimento è stato trasmesso, il seguito della discussione è rinviato alla seduta di domani.

La seduta termina alle 11,45.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
STENOGRAFIA DELLE COMMISSIONI
ED ORGANI COLLEGIALI

DOTT. LUCIANA PELLEGRINI CAVE BONDI

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

*Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia delle Commissioni
ed Organi Collegiali il 26 marzo 1990.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO